

**ORIGINALE**

STUDIO LEGALE  
**BENINCASA - LEMMO**  
 Via del Parco Margherita, 31  
 80121 NAPOLI  
 Tel. 081.417981 - 416881



3es  
 TRIBUNALE DI NAPOLI  
 1ª sezione Lavoro e Prev.

Facciate n. *Lemmo*  
 Richiedente *Lemmo*  
 Xerografie GRATIS  
 (art. 10 L. 11/8/73 n. 539)  
 Napoli, ca. **1 GIU. 2011**  
 Il Cancelliere

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Laura Liguori;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.5.2011 nel procedimento n.16149/2010 cui sono stati riuniti i nn. 16151, 16155, 16158, 16161/2010 promossi da

Buonincontri Roberta, D'Arcangeli Paola, Panico Angela, Migliaccio Ornella,

Schiraldi Paola

Rappresentate e difese dall'avv. Gianluca Lemmo

nei confronti

REGIONE CAMPANIA ed ASL Napoli Nord

letti gli atti;

sentita la parte costituita;

#### OSSERVA

Con ricorso depositato in data 30.3.2011 le ricorrenti hanno chiesto al giudice del lavoro, adito in via cautelare urgente, di ordinarsi alla convenuta Regione la stabilizzazione con decorrenza 31.5.2010..

A sostegno deduceva di aver già ottenuto una decisione favorevole del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli con la quale si dichiarava il loro diritto all'inserimento negli elenchi del personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale; che nelle more erano intervenuti provvedimenti anche del Commissario ad acta che avevano sospeso le stabilizzazioni.

La Regione Campania e la ASL, regolarmente citate in giudizio, non si sono costituite.

All'udienza del 26.5.2011 le ricorrenti hanno depositato documentazione attestante l'intervenuta stabilizzazione ed hanno concluso perché fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite.

L'intervenuta stabilizzazione, oggetto della domanda cautelare del presente procedimento, costituisce senza dubbio alcuno evento che determina la cessazione della materia del contendere stante la completa soddisfazione della pretesa azionata.

In ordine al governo delle spese non può che decidersi nel senso della soccombenza in quanto le parti resistenti sin dall'ottobre del 2010 ( come espressamente riportato nella stessa delibera ASL del 28.4.2011) avrebbero dovuto provvedere nel senso richiesto dalle odierne ricorrenti.

del procedimento, liquidate nella misura indicata in dispositivo, devono essere, quindi, solido a carico della Regione Campania e della ASL Napoli Nord con attribuzione al core antistatario

**P.Q.M.**

tribunale, letti gli artt. 700 e 669 *septies* c.p.c., così provvede:



Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti  
condanna la Regione Campania e l'ASL Napoli Nord al pagamento delle spese del procedimento che liquida in complessivi €2500,00 oltre iva cpa e rimborso spese forfetarie da attribuirsi al procuratore antistatario.

si comunicati.

Napoli, 26.5.2011

Il Giudice del lavoro

dot. ssa Laura Ligori



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
DOTT. VULVIO CHIRICO

ille  
Re  
  
rt.  
re  
on  
ch  
de  
  
ll